



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

ASL n. 7 CARBONIA

Progetto cofinanziato dall'Unione Europea
FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
POR FESR 2007/2013 - ASSE II – OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2, linea di attività 2.2.2.b

CASA DELLA SALUTE DI SANT'ANTIOCO

PROGETTO PRELIMINARE

N. 7

Schema di contratto

PROGETTISTI

Ing. Brunello VACCA _____

Ing. Cristian COCCO _____

Geom. Giuseppe ARU _____

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio CALAMIDA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe ARU _____

Data . _____

Sommario

Premessa	3
ART. 1 – Oggetto del contratto	4
ART. 2 – Ammontare del contratto	4
ART. 3 – Condizioni generali del contratto	5
ART. 4 – Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere	5
ART. 5 – Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori	6
ART. 6 – Penale per ritardi, premio di accelerazione	6
ART. 7 – Sospensione e ripresa dei lavori	6
ART. 8 – Oneri a carico dell'appaltatore	7
ART. 9 – Contabilità delle forniture e dei lavori	7
ART. 10 – Revisione dei prezzi, prezzo chiuso	8
ART. 11 – Variazioni al progetto appaltato e al corrispettivo	8
ART. 12 – Pagamenti in acconto e a saldo dei lavori eseguiti	8
ART. 13 – ritardo dei pagamenti	9
ART. 14 – Difformità dell'opera e difetti di costruzione	10
ART. 15 – Danni di forza maggiore	10
ART. 16 – Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione	10
ART. 17 – Risoluzione del contratto	10
ART. 18 – Controversie	11
ART. 19 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza	11
ART. 20 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere	12
ART. 21 – Adempimenti in materia di antimafia	12
ART. 22 – Subappalto	12
ART. 23 – Garanzia definitiva	12
ART. 24 – Documenti che fanno parte del contratto	12
ART. 25 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari	13
ART. 26 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale	13
ART. 27 – Trattamento dei dati personali	13
ART. 28 – Clausola risolutiva espressa	14

PREMESSA.

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE DI SANT’ANTIOCO, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN SEDE DI OFFERTA,.

CIG _____; CUP _____;

L’anno duemila _____, il giorno ____ del mese di _____, presso gli Uffici della Sede Legale e Amministrativa dell’Azienda Sanitaria Locale n. 7, siti in Carbonia (CI) nella via Dalmazia n. 83,

Avanti a me _____, funzionario autorizzato a rogare i contratti e gli atti nell’interesse dell’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia, giusta Deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____, si sono personalmente costituiti:

1) Il Sig. _____, nato a _____ il _____ residente a _____ nella via _____, C.F. _____, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dell’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia, con sede legale in Carbonia (CI), nella Via Dalmazia n. 83, c.a.p. 09013, C.F. e partita I.V.A. n. 02261310920, in seguito denominata per brevità «stazione appaltante»;

2) il Sig. _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, residente a _____ nella via _____ n. __, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma, (giusta delega conferita da _____, nato a _____ il _____ e residente in _____, legale rappresentante (o procuratore della Società munito degli occorrenti poteri), per mezzo di procura speciale con autenticazione di firma rep. n. _____, a cura del Dott. _____, notaio in _____), nella sua qualità di _____ dell’Impresa _____, con sede legale in _____, c.a.p. _____, nella via _____, C.F., Partita I.V.A. _____ e iscrizione alla C.C.I.A.A. di _____ n. _____, in seguito denominata per brevità «appaltatore».

PREMESSO

- che con Deliberazione n. 1154 del 8 luglio 2013 è stato approvato il Bando di gara e relativi allegati per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori in epigrafe;

- che con il medesimo provvedimento è stato stabilito di appaltare l’acquisizione di che trattasi mediante procedura aperta di cui all’art. 54 del D.Lgs. 163/2006, testo vigente, da tenersi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la Stazione Appaltante, determinato in base ai seguenti criteri di valutazione:

a) prezzo;

b) offerta tecnica ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, previa verifica delle offerte che dovessero risultare basse in modo anomalo ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006;=====

- che l’importo a base d’asta è di € _____ oltre I.V.A. di legge, di cui € _____ (€ _____ per lavori ed € _____ per oneri di progettazione), oltre I.V.A., soggetti a ribasso ed € _____, oltre I.V.A., per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;

- che la pubblicazione dell’avviso di gara ha avuto regolarmente luogo con le modalità previste dalle disposizioni di legge in materia;

- che in seguito a gara tenutasi con procedura aperta è risultato aggiudicatario delle opere in oggetto l'Impresa _____, con il ribasso del _____ %, come da verbali della Commissione _____ di aggiudicazione nn. _____ dei giorni _____ (sedute pubbliche) unitamente a quelli compiuti in seduta riservata (_____) ratificati con Deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____.

- che in data _____ la Società aggiudicataria ha presentato le comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187, agli atti dell'A.S.L. n. 7 di Carbonia;

- che sono stati eseguiti gli adempimenti relativi agli accertamenti di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, all'art. 4 del D.Lgs. n. 490 del 08/08/1994 e relativo Regolamento approvato con D.P.R. n. 252 del 03/06/1998, recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;

- che in data _____ è stato sottoscritto, senza riserva alcuna, il verbale di cantierabilità dei lavori ai sensi dell'art. 106 comma 3 D.P.R. n. 207/2010.

Tutto ciò premesso, i componenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, stipulano e convengono quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO.

La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori citati in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (nel seguito «Codice dei contratti»).

ART. 2 – AMMONTARE DEL CONTRATTO.

1. L'importo contrattuale complessivo ammonta a € _____ (diconsi euro _____), di cui:

a) € _____ (diconsi euro _____) per opere a corpo, al netto del ribasso del _____ % offerto sull'importo a base di gara;

b) € _____ (diconsi euro _____) per oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso;

c) € _____ (diconsi euro _____) per la progettazione definitiva, esecutiva e redazione del Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione, al netto del ribasso del _____ % offerto sull'importo a base di gara.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6, e 119, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna variazione successiva, sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità dei lavori.

ART. 3 – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE, costituente parte integrante del progetto preliminare, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali elaborato dall'impresa e approvato dall'amministrazione, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi a corpo;

ART. 4 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di _____, all'indirizzo _____, presso _____.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante _____.
3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «_____», è/sono autorizzato__ a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i__ signor__ _____.
4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT ___ - ___ - _____ - _____ - _____.
5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

ART. 5 – TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

1. Il termine per la consegna della progettazione esecutiva è di giorni _____ naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine di inizio di attività di progettazione ai sensi del comma 2.2 del disciplinare di gara.
2. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro _____ giorni a decorrere dalla data di approvazione del progetto esecutivo.
3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni _____ (xx) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ART. 6 – PENALE PER RITARDI, PREMIO DI ACCELERAZIONE.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1,0 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale netto, corrispondente a € _____ (euro _____).
2. Si applica la penale anche per il ritardo nell'elaborazione del progetto esecutivo.
3. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma precedente e con le modalità previste dal CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE, costituente parte integrante del progetto preliminare, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente a un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
4. Per l'appalto non è riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo sul termine finale.

ART. 7 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI.

1. È ammessa la sospensione dei lavori, sulla base della disciplina del CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE, su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e/o indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE, come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

ART. 8 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) progettazione;
 - b) approvazione del progetto da parte degli enti preposti (VVF, Regione, Comune);

3. Sono inoltre a carico puntuale dell'appaltatore i seguenti oneri:
- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;
 - i) ogni altro onere meglio specificato nel CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE.
4. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
5. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE, in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
6. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere la sostituzione del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

ART. 9 – CONTABILITÀ DELLE FORNITURE E DEI LAVORI.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. Per quanto attiene alle contabilizzazioni di lavori previste in appalto trova applicazione integrale quanto riportato nel punto 15 del Bando di Gara.
2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

ART. 10 – REVISIONE DEI PREZZI, PREZZO CHIUSO.

1. Ai sensi dell'art. 133 comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 163/2006, non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664 comma 1 del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 3, 3-bis, 4, 5, 6 e 6-bis, del Codice dei contratti.

3. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

ART. 11 – VARIAZIONI AL PROGETTO APPALTATO E AL CORRISPETTIVO.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale in contraddittorio ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010.

ART. 12 – PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO DEI LAVORI ESEGUITI.

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 4 comma 3 D.P.R. n. 207/2010 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a € 50.000,00 (euro cinquantamila).

3. L'appaltatore si obbliga, a pena di nullità del contratto, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, finalizzate a prevenire infiltrazioni criminali. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ossequio a quanto previsto dal sopraccitato art. 3 della Legge 136/2010, l'appaltatore, pena la nullità del relativo contratto, inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti un'apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, e si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura – U.T.G. competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti verranno effettuati a cura del servizio Bilancio mediante accredito sul c.c. bancario n. , intestato alla Società appaltatrice (codice IBAN) come risulta dalla dichiarazione depositata agli atti.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del

presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori;

7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

ART. 13 – RITARDO DEI PAGAMENTI.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 142, 143 e 144 del D.P.R. n. 207/2010. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

ART. 14 – DIFFORMITÀ DELL'OPERA E DIFETTI DI COSTRUZIONE.

Difformità dell'opera e difetti di esecuzione. L'Impresa appaltatrice sarà responsabile per eventuali difformità dell'opera e difetti di esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 141, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 18 del Capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145/2000).

ART. 15 – DANNI DI FORZA MAGGIORE.

I modi e i casi di riconoscimento di eventuali danni causati da forza maggiore sono specificati all'art. 166 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 16 – REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE.

1. Il certificato di collaudo, o in sua sostituzione il certificato di regolare esecuzione, è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, oppure il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio, oppure del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008;
- j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- k) ogni altra causa prevista dal CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A., per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 18 – CONTROVERSIE.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

- a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti;
- b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio, oppure del certificato di regolare esecuzione.

4. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Cagliari con esclusione della competenza arbitrale.

ART. 19 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207 del 2010.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti, e dall'articolo 4 del D.P.R. n. 207 del 2010.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
 5. Ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, portando in detrazione il relativo importo dalle somme maturate dall'appaltatore in esecuzione del contratto.

ART. 20 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a) la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti della documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza e di coordinamento e/o del piano operativo di sicurezza da parte dell'appaltatore, previa l'espressa formale contestazione del direttore dei lavori e/o del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
 5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».

ART. 21 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIMAFIA.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli artt. 67 e 76, 8° comma, del D.Lgs. 159/2011, in base alle informazioni rilasciate dalle competenti Prefetture – U.T.G. ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998. =

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

ART. 22 – SUBAPPALTO.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE.
3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 37, comma 11, e dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti.
4. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori.

ART. 23 – GARANZIA DEFINITIVA.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, nella misura ivi indicata, e costituita in conformità agli schemi di polizza di cui al Decr. Min. delle Attività Produttive n. 123 del 12.3.2004, ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria n. _____ in data _____ rilasciata dalla _____ Agenzia di _____, per l'importo di € _____ (euro _____) pari al __% (_____ per cento) dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 % dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non abrogato dal D.P.R. n. 207/2010 e per quanto non in contrasto, o non previsto, con il CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE, allegato agli atti di gara;
 - b) il CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE;
 - c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto preliminare posti a base di gara;
 - d) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti dell'offerta tecnica e del progetto definitivo proposto dall'aggiudicatario in sede di offerta;
 - e) l'elenco dei prezzi unitari del progetto definitivo;
 - f) il piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'art. 20 del presente contratto e all'art. 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'art. 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del

Decreto legislativo n. 81 del 2008, qualora accolte dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

g) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera H del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;

h) il crono-programma di cui all'articolo 40 del D.P.R. n. 207/2010 presentato in sede di offerta.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

b) il Codice dei contratti, approvato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) il nuovo regolamento del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, per quanto applicabile;

d) il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE, esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori all'articolo 132 del Codice dei contratti;

c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 25 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, approvato col Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Regolamento di attuazione, approvato col D.P.R. 5Ootoobre 2010 n. 207, il capitolato generale d'appalto, approvato col D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e il CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE.

ART. 26 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Si dà atto che quest'ultimo ha provveduto ad effettuare il versamento di € _____ (_____/00), a mezzo _____.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

La stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 informa l'appaltatore che i dati contenuti nel presente contratto potranno essere sottoposti ad operazioni di trattamento manuale o informatizzato, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti.

ART. 28 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 13/08/2010, introdotto dall'art. 7 del D.L. del 12/11/2010, n. 187, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Il presente contratto è da me, Funzionario Rogante, letto ai costituiti e da essi approvato e sottoscritto qui in calce ed ai margini dei fogli intermedi.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia, ai sensi di legge, in numero di ____ facciate più numero ____ righe della presente fin qui. =====

Per l'Impresa
Dott./Dott.ssa/Sig./Sig.ra

Per l' A.S.L. n. 7 di Carbonia
Dott. _____

L'Ufficiale Rogante
Dott. _____

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano specificamente gli articoli 1 (oggetto del contratto), 2 (ammontare del contratto), 3 (condizioni generali del contratto), 6 (penale per i ritardi, premio di accelerazione), 17 (risoluzione del contratto), 18 (controversie), 22 (subappalto), 26 (spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale). =====

Per l'Impresa
Dott./Dott.ssa/Sig./Sig.ra

Per l' A.S.L. n. 7 di Carbonia
Dott. _____

L'Ufficiale Rogante
Dott. _____